

**Procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012 RG N. 85 /2017**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)**

Il Giudice,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012**

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da Andrea Giovanni Stasi con ricorso depositato il giorno 8 maggio 2017

-----

Andrea Giovanni Stasi con istanza depositata all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto e ottenuto la nomina di un professionista quale gestore per la predisposizione della domanda ex l. 3/2012. E' stato nominato OCC l'avv. Daniele Portinaro.

Con ricorso 8 maggio 2017 Andrea Giovanni Stasi, assistito da legale di fiducia l'avv Fabio Cesare , ha presentato un piano di liquidazione dei bei ex art. 14 ter L 3/2012, che, a seguito di rilievi dell'ufficio, è stato in parte modificato con atto depositato il giorno 14 giugno 2017 accompagnata dall'integrazione della relazione del professionista ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012.

Il debitore ha dichiarato:

di essere lavoratore dipendente subordinato della Borrello Centro Servizi s.r.l. assunto sin dall'anno 2010 società Armani s.p.a. e di percepire una retribuzione annuale netta di circa € 14.400,00;

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dall'assunzione di obbligazioni derivanti dall'attività commerciale, esercizio commerciale bar tavola fredda, a lui intestata quando aveva poco più di 20 anni e già lavoratore subordinato della Borrello, ma gestita di fatto dalla madre nel periodo dal 25 maggio 2012 al 2 agosto 2013 data in cui l'attività è cessata;

che il decorso dell'anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro delle Imprese (inizio anno 2014) comporta l'inapplicabilità della disciplina del fallimento e l'ammissibilità all'accesso ad una delle procedure di risoluzione della crisi di cui alla L 3 /2012;

di non possedere beni immobili o mobili, eccetto un'autovettura di scarso valore ( Volkswagen Polo immatricolata nel 2012).

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 28.722,47 verso Equitalia (di cui € 1936,97 al chirografo per aggi, € 1907,37 al chirografo per interessi ed € 24.878,18 al privilegio ex art. 2753 c.c.) con cui ha in corso un piano di rateizzazione, ad € 7.550,89 verso la lavoratrice Giorgia Piccinini che ha già



pignorato 1/5 dello stipendio del debitore, € 8.496,42 verso l'altra lavoratrice Tiziana Bergo, € 53.630,49 al chirografo verso fornitori e prestatori di servizi.

Il debitore propone la liquidazione dei suoi crediti retributivi futuri nella misura di € 6.400,90 all'anno, pari al reddito annuo netto di € 14.400,00 dedotto il reddito personale di € 8000,00 stimato come necessario per sostenersi; in particolare, tenuto conto che l'assegnazione del quinto dello stipendio a favore della lavoratrice Piccinini è provvedimento emesso prima della presentazione della domanda ex L 3/2012 e quindi non revocabile (il tribunale non condivide la tesi della difesa del debitore e dell'OCC che intende estendere alla liquidazione del sovraindebitato la giurisprudenza formatasi in tema di pignoramento del quinto dello stipendio e fallimento atteso che al sovraindebitamento non si applica l'art 44 l.f. e tutta la disciplina della revocatoria fallimentare su cui la giurisprudenza invocata si fonda), la liquidazione proposta prevede l'utilizzo della retribuzione disponibile annuale di € 6.400,00 per il pagamento dei debiti ripartita, per i primi quattro anni - tanto occorre secondo il debitore (ma ogni controllo sarà rimesso al liquidatore) per estinguere il debito residuo della Piccinini - nella misura del quinto a favore della pignorante e per la restante parte (circa € 3.520,00) agli altri creditori (iniziando con i crediti privilegiati secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione e successivamente ai chirografari) e per i successivi anni (circa 3) nella misura integrale di € 6400,00 a favore dei creditori residui. Dunque la liquidazione prospetta l'impiego della quota di retribuzione messa a disposizione del debitore fino all'estinzione totale dei debiti.

Così esposta la domanda di liquidazione ex art. 14 ter L 3/2012 presentata da Andrea Giovanni Stasi si rileva che:

essa è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista;

la documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC;

dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte da Andrea Giovanni Stasi hanno tratto origine da un'attività commerciale avviata nel 2012 e tempestivamente chiusa non appena aveva registrato le perdite e l'assenza di economicità dell'impresa;

la giovane età del debitore, nato nel 1991 e all'epoca solo ventunenne, consentono di ritenere la mancanza di colpa nell'assunzione delle obbligazioni;

non si ravvisano atti in frode ai creditori rilevandosi che Stasi, nonostante i debiti di cui deve rispondere, ha mantenuto la sua occupazione continuando a svolgere sempre la stessa attività lavorativa di dipendente subordinato;

nonostante Stasi metta a disposizione del piano di liquidazione che sarà predisposto dal liquidatore una quota della sua retribuzione inferiore a quella massima pignorabile ex art.545 co 5 c.p.c. il credito futuro



offerto per il soddisfacimento dei creditori consente l'estinzione dei crediti in circa 7 anni, tempo che nel complesso, considerato che il debitore non ha altro patrimonio aggredibile e che un tale risultato non sarebbe raggiunto in tempi più brevi con il concorso di singole procedure esecutive individuali (e l'assegnazione "in coda" dei crediti retributivi di Stasi) può garantire la predisposizione di un programma del liquidazione che assicuri una durata ragionevole della procedura; il tempo di durata del piano potrà essere migliorato con l'inclusione tra i beni da liquidare dell'autovettura Polo;

l'iter procedimentale si è svolto regolarmente,

non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);

la documentazione prodotta ha consentito al professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale

Posto quanto sopra la procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta,

P.T.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012

Nomina liquidatore l'avv. Paolo Daffan

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012

Dispone che il liquidatore:

2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it)

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato anche liquidatore.

Milano 9 luglio 2017

Il Giudice

Amina Simonetti

